

REGOLAMENTO
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI

Art. 1 - Funzionamento del Fondo

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i. e dell'accordo interconfederale sottoscritto da CONF SERVIZI E CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e l'UNIONE DEL LAVORO (U.I.L.), in data 5.07.2010.
2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione al Fondo, versati all'INPS, saranno a loro volta accantonati in apposito c/c intestato a FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI - Attività formative, utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
3. Le spese di funzionamento e gestione del Fondo, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI - Spese di funzionamento e gestione, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamenti.

Art. 2 - Attività del Fondo

1. L'attività del Fondo avrà come destinatari i lavoratori dipendenti delle imprese che vi aderiscono.
2. Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, definite nell'accordo interconfederale del 5.07.2010:
 - a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dall'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali;
 - b) finanzia, in maniera diretta, attività di ricerca e progetti formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l'innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute;
 - c) finanzia i piani di formazione continua in materia di salute e sicurezza, condivisi tra le parti sociali, anche per il tramite di Enti bilaterali/paritetici ovvero di altre strutture costituite dalle Parti;
 - d) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

Art. 3 - Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore:
 - a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati da Consiglio di Amministrazione;
 - b) istruisce i progetti formativi di natura nazionale, per le relative proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) ha la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
 - d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - e) predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

Art. 4 - Articolazioni territoriali

1. Il Fondo può articolarsi a livello territoriale nel rispetto di quanto stabilito al punto 8 dell'accordo interconfederale del 5.07.2010.
2. Le articolazioni territoriali, nell'ipotesi in cui vengano costituite, nell'esplicare le attività di formazione continua, dovranno uniformarsi a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento del Fondo.
3. Ogni altra decisione in merito al funzionamento delle articolazioni territoriali sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, il quale è competente anche sulla distribuzione delle risorse.

Art. 5 - Distribuzione delle risorse

Le risorse versate nel corso di un anno da ciascuna impresa aderente a Fonservizi e trasferite dall'INPS al medesimo Fondo, devono essere utilizzate dalla stessa azienda, per le attività formative, a valere sul Conto Formazione Aziendale e/o sugli Avvisi Pubblici, entro i successivi tre anni solari, tenendo conto dell'operatività del Fondo.

Alla scadenza le risorse annuali di ciascuna azienda, non utilizzate totalmente o parzialmente, saranno riacquisite alla programmazione del Fondo.

Art. 6 - Procedure di finanziamento delle attività formative

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo definirà le procedure di valutazione, i tempi, l'assegnazione del finanziamento, le modalità

- di documentazione delle spese sostenute, sottoponendo tali procedure all'approvazione dell'Assemblea.
2. I progetti debbono indicare il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
 3. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 4. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una modulistica definita nelle procedure di competenza del Consiglio di Amministrazione.
 5. Le articolazioni territoriali nell'ipotesi in cui vengano costituite, potranno provvedere all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti a livello nazionale, proponendo l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale e dandone comunicazione.

Art.-7 - Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo come previsto dall'art. 17 dello Statuto.
2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.

